

contributo è concesso, quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il piano industriale quinquennale idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:
 - a) lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" è incrementato di 7 milioni di euro;
 - b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770, denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie" è incrementato di 7 milioni di euro.

ATTO DI PROMULGAZIONE N.11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.85/2 del 28.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2017, N. 11

Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Stato di previsione delle Entrate)

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro 6.268.276.720,29 per l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio finanziario 2019.
2. E' approvato in euro 7.301.468.952,02 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2017, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 156.387.654,33 stimata al 1° gennaio 2017.

Art. 2

(Stato di previsione delle Spese)

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2017-2019 per l'importo di euro 6.268.276.720,29 per l'esercizio finanziario 2017, di euro 5.767.521.513,83 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 6.033.045.445,38 per l'esercizio finanziario 2019.

2. E' approvato in euro 6.386.983.757,29 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2017-2019, si compone dei seguenti prospetti:
- a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);
 - b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2017-2019 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;
 - c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;
 - d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2017-2019;
 - e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2017-2019;
 - f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
 - g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
 - i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - n) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- o) elenco concernente le spese obbligatorie;
- p) nota integrativa.
2. Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019:
- a) la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)) e del principio contabile applicato alla programmazione di cui al punto 1.11.5 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011;
 - b) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011;
 - c) il Prospetto di raffronto tra le entrate dell'Unione europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto la parte delle entrate regionali vincolate.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
- a) il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);
 - b) il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le

entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

Art. 4
(Residui attivi)

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro 2.133.668.316,30.

Art. 5
(Residui passivi)

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2016, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017, è di euro 1.916.901.441,55.

Art. 6
(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

Art. 8
(Risultato di amministrazione presunto)

1. E' iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2017-2018-2019), così determinata:
 - a) euro 48.715.388,49 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011 (annualità 2017, 2018 e 2019);
 - b) euro 2.409.550,00 quale accantonamento presunto a titolo prudenziale della quota del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità calcolata al primo gennaio 2015 (annualità 2017, 2018 e 2019), in applicazione dell'articolo 3, comma 15 del decreto legislativo 118/2011 ed in attesa della definizione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso decreto legislativo;
 - c) euro 100.000.000,00 quale accantonamento del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto nei precedenti esercizi (annualità 2017).
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle entrate, nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di euro 196.764.376,12 - di cui euro 166.764.376,12, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - D.L. 35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati, oltre alla quota di euro 30.000.000,00 destinata alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 03, per la riassegnazione delle economie vincolate e per la riassegnazione di residui perenti vincolati.

Art. 9
(Residui passivi perenti)

1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nella Missione 20, programma 03, dello stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 per un importo in competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.

Art. 10
(Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2017, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, dello stanziamento denominato Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui per un importo di competenza di euro 5.000.000,00.
2. I prelevamenti dal Fondo di riassegnazione di risorse perenti vincolate sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11
(Economie con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa, è autorizzata l'iscrizione nell'anno 2017 nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del fondo per la

riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro 25.000.000,00.

2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 12
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione del Titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 2.207.161,29 nell'esercizio finanziario 2017, di euro 2.213.040,18 per l'esercizio finanziario 2018 e di euro 2.220.490,17 per l'esercizio finanziario 2019.
2. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

Art. 13
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo di euro 50.000,00 per ciascuna annualità.
2. I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 118/2011 nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2017 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

Art. 15

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, del Titolo I della spesa, dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari a euro 5.004.030,00 per l'esercizio finanziario 2017, ad euro 4.970.232,00 per l'esercizio finanziario 2018 e ad euro 4.916.542,00 per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 16

(Fondo per perdite degli organismi partecipati)

1. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'articolo 27 del decreto legislativo 19.8.2016, n. 175, nel programma 03, della missione 20, del titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.630.000,00 per l'anno 2017.

Art. 17

(Anticipazioni di Tesoreria)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 118/2011, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata l'iscrizione dell'anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l'importo annuo di euro 100.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella missione 60, programma 01, di pari ammontare.

Art. 18

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 118/2011, nella missione 01, programma 01, è previsto uno stanziamento di euro 24.600.000,00 per l'annualità 2017, di euro 24.400.000,00 per l'annualità 2018 e di euro 24.000.000,00 per l'annualità 2019.

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio autorizzate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, sono autorizzate dal dirigente del servizio bilancio.
4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20

(Annullamento dei diritti di credito)

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

Art. 21

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) i bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge regionale.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.